



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 maggio 2011
(OR. en)**

9831/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0113 (NLE)**

LIMITE

**PESC 556
RELEX 463
COMEM 139
COARM 64
FIN 296**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione / Alto Rappresentante
Data:	6 maggio 2011
n. doc. Com:	COM(2011) 266 definitivo
Oggetto:	Proposta congiunta di regolamento del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 266 definitivo



COMMISSIONE
EUROPEA

HIGH REPRESENTATIVE ..._header not yet
available in _'IT' LANGUAGE

Bruxelles, 6.5.2011
COM(2011) 266 definitivo

2011/0113 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

RELAZIONE

- (1) La decisione 2011/[...]/PESC del Consiglio, del [...], dispone l'adozione di misure restrittive in considerazione della gravità della situazione in Siria.
- (2) Le misure consistono in un embargo sulle armi, in un divieto di esportare attrezzature per la repressione interna, in restrizioni all'ammissione nell'UE e nel congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone e entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria.
- (3) Per porre in essere alcune di queste misure occorre un'ulteriore azione a livello dell'Unione. L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di porre in essere tali misure mediante un regolamento fondato sull'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/[...]/PESC del Consiglio, del [...], concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/[...]/PESC del Consiglio, del [...], dispone un embargo sulle armi, un divieto di esportare attrezzature per la repressione interna, restrizioni all'ammissione nell'UE e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone e entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria. Tali persone, entità e organismi sono elencati nell'allegato alla decisione stessa.
- (2) Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.
- (4) A norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione di atti giuridicamente vincolanti dell'Unione come i regolamenti fondati sull'articolo 215 del TFUE, questi atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione.
- (5) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati

pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati².

- (6) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
- i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
 - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
 - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
 - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
 - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
 - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- b) “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

¹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

² GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- c) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- d) “congelamento delle risorse economiche”: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;
- e) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- f) “territorio dell’Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna elencate nell’allegato I, originarie o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o a qualsiasi altra persona, entità o organismo per un uso in Siria;
- b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

Articolo 3

1. È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (elenco comune delle attrezzature militari)³ o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature

³ GUL 69 del 18.3.2010, pag. 19.

militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a

- assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF);
- materiale militare non letale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite ("ONU) e dell'Unione o a programmi di gestione delle crisi dell'Unione o dell'ONU, o
- veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Siria,

purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata sui siti web elencati nell'allegato III.

3. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Siria da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 4

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell'allegato II.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II o utilizzato a loro beneficio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della

decisione 2011/[...]/PESC del [...], come persone e entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, nonché le persone fisiche o giuridiche e le entità ad essi associati.

2. L'allegato II contiene solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche dell'elenco:
 - a) a scopo di identificazione: cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli); data e luogo di nascita; nazionalità; numero del passaporto e della carta d'identità; codice fiscale e numero di previdenza sociale; sesso; indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano; funzione o professione;
 - b) data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato;
 - c) motivi dell'inserimento nell'elenco.
3. L'allegato II può contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica in questione.

Articolo 6

In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

- (a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato II e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- (b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
- (c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati o
- (d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

Articolo 7

In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- (e) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 è stata/o inserita/o nell'allegato II o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
- (f) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- (g) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato II e
- (h) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 8

1. L'articolo 4, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
 - a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti o
 - b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.
2. L'articolo 4, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 9

In deroga all'articolo 4, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di

designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo 4.

Articolo 10

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 11

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:
 - a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e
 - b) a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 12

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 13

1. La Commissione è autorizzata:
 - a) a modificare l'allegato II in base alle decisioni prese in relazione all'allegato della decisione 2011/.../PESC del Consiglio e
 - b) a modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo può presentare osservazioni relative al suo inserimento nell'elenco alla Commissione, che pubblicherà un avviso sulle modalità di presentazione di tali osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni, la Commissione riesamina l'elenco pertinente e informa opportunamente la persona, l'entità o l'organismo.
3. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
 - a) la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato II del presente regolamento;
 - b) l'inclusione del contenuto dell'allegato II nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione europea, disponibile sul sito web della Commissione⁴;
 - c) il trattamento delle informazioni sull'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
4. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato II del presente regolamento. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.
5. Ai fini del presente regolamento, l'unità della Commissione indicata nell'allegato III è designata come "responsabile del trattamento" per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 14

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

⁴ http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 15

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO I

Elenco del materiale di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 che potrebbe essere usato per la repressione interna

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
 - 1.1 armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ("elenco comune delle attrezzature militari")⁵;
 - 1.2 munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;
 - 1.3 congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
3. Veicoli:
 - 3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 3.2 veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;
 - 3.3 veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;
 - 3.4 veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;
 - 3.5 veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;
 - 3.6 componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine "veicoli" include i rimorchi.
4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
 - 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi

⁵ GUL 88 del 29.3.2007, pag. 58.

componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innescare di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2 cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;

4.3 Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

- a. amatolo;
- b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);
- c. nitroglicole;
- d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
- e. cloruro di picrile;
- f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframezzamento, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

- *le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;*
- *le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.*

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

8. Filo spinato tagliente.

9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

ALLEGATO II

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 4

1.

ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 4, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

(riservato agli Stati membri)

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

CHAR 12/096

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 66 73